



# CITTA' DI BISIGNANO

## (Provincia di Cosenza)

87043 - Piazza Collina Castello  
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784



Ordinanza n. 157 del 22/04/2020

OGGETTO: Misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale. Orari chiusura attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (Chiusura attività 25 Aprile e 1 Maggio). Integrazione Ordinanza n. 46 del 20/03/2020.

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19”;
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante all'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 03 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 Aprile 2020;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14.3.2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale" in particolare nella parte in cui prevede la chiusura di parchi pubblici e luoghi simili, per evitare il potenziale assembramento di persone;

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 32 del 17.4.2020: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali

**RICHIAMATI:**

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

-la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";

**RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze, aventi ad oggetto "Emergenza Covid 19 - Misure Tutela Salute Pubblica" e "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19- Adozione ulteriori limiti alla circolazione dei cittadini e alla fruizione degli spazi pubblici"

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**RITENUTO** a tal fine di dover integrare quanto disposto nei succitati provvedimenti, nel senso di disporre la chiusura totale per l'intera giornata del 25 Aprile e del 1 Maggio (Festa della Liberazione - 25 Aprile e Festa dei lavoratori - 1° Maggio) di tutte le attività, comprese quelle di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Ad integrazione dell'Ordinanza n. 46 del 20/03/2020, la chiusura totale per l'intera giornata, del 25 Aprile e del 1° Maggio (Festa della Liberazione - 25 Aprile e Festa dei lavoratori - 1° Maggio) di tutte le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, che osserveranno il normale orario di apertura.

Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze relative all'Emergenza Covid-19 nelle parti non contrastanti con il presente provvedimento.

## DISPONE

la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;

## DISPONE, altresì,

- La presente ordinanza ha effetto immediato e trova applicazione fino al 01/05/2020, salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Cosenza, al sig. Questore di Cosenza, al Comando di Polizia Locale; al Commissariato della Polizia di Stato; al Comando dei Carabinieri di Bisignano, al Comando Gruppo della Guardia di Finanza, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

## AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (art. 650 del Codice Penale). Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bisignano, li 21/04/2020

**Il Sindaco**  
**Dott. Francesco Lo Giudice**

